

Sentenza: 11 novembre 2010, n. 313

Materia: energia

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: presunti dal ricorrente l'articolo 117 , terzo comma, Cost. e art. 3, e 117, secondo comma , lettera e), Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

Oggetto: articolo 1, comma 1, articolo 10, comma 2, e articolo 11, comma 4, della legge regionale Toscana 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 - Disposizioni in materia di energia), che inserisce gli articoli 3, 16, comma 3°, e 17, comma 1 quater, della legge regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 - Disposizioni in materia di energia), nella parte in cui, sostituendo il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 39/2005, ha inserito i numeri 1 e 2 della lettera f);
- illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009;
- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1° e dell'art. 10, comma 2, per il resto, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, Cost.

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna gli articoli della legge regionale toscana, come indicati in oggetto.

L'articolo 1, comma 1, della l.r. toscana 71 del 2009, (sostituendo l'articolo 3, comma 1, lettera d) della precedente l.r. toscana 39 del 2005), prevede tra le funzioni della Regione in materia di energia, il rilascio di autorizzazione per "le linee ed impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt, qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale. Tale articolo è censurato per violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost., in quanto detterebbe regole che vanno ad interferire con i principi fondamentali fissati dallo Stato in materia di energia, in particolare con quelli dettati per le reti nazionali ad alta tensione.

Secondo la Corte la questione non è fondata perché va riferita soltanto agli impianti non appartenenti alla rete nazionale.

A questa conclusione la Corte giunge in via interpretativa sulla base delle seguenti considerazioni:

Siamo nel campo della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, rientrante nella competenza legislativa concorrente. Il decreto legislativo 112 del 1998, prevede in generale che la competenza autorizzatoria relativa agli elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolts, spetti a Regioni e Province. Successivamente, il comma 1 dell’articolo 1 sexies del d.l. 239/2003, convertito in legge 290 del 2003, abbandonando il criterio della potenza, ha previsto il rilascio di una autorizzazione unica da parte del Ministero delle attività produttive, per tutti gli impianti appartenenti alla “rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica”.

Il sistema prevede una serie di “adeguati strumenti di codecisione paritaria tra lo Stato ed il sistema delle autonomie regionali” ed è evidente che non può spettare alla Regione alcun potere di autorizzazione con riguardo agli impianti costituenti parte della rete nazionale.

La giurisprudenza costituzionale comunque ha dichiarato l’infondatezza della questione quando la norma regionale è suscettibile di una interpretazione tale da non determinare una lesione della competenza statale e nel caso specifico ciò risulta avvalorato dal contesto in cui si inserisce la disposizione impugnata, essendo seguito l’articolo 3, sostituito dalla disposizione oggetto di censura, dagli articoli 3 bis e 3 ter, rispettivamente attribuenti funzioni alle Province ed ai Comuni, e dunque alla norma impugnata può riconoscersi lo scopo di specificare competenze regionali.

E’ evidente inoltre che la competenza autorizzatoria attribuita alla Regione dalla norma censurata riguarda gli impianti con tensione a partire da 100 mila chilovolts, e contenuta entro i 150 mila chilovolts e non appartenenti alla rete nazionale, e, all’interno di questo ambito, quelli per i quali la normativa regionale (art. 7 della l.r. 79/1998), attribuisce alla Regione la Valutazione di impatto ambientale.

Conseguentemente, essendo la norma impugnata suscettibile di interpretazione conforme alla Costituzione, per la Corte la questione dell’illegittimità dell’articolo 1, comma 1, della l.r. 71/2009, non è fondata.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri censura inoltre l’articolo 10, comma 2, della citata legge regionale, che avrebbe innalzato le soglie per le quali i principi della legislazione statale ammettono la denuncia di inizio di attività, (DIA), rispettivamente per gli impianti eolici da 60 a 100 chilowatt e per gli impianti fotovoltaici da 20 a 200 chilowatt.

Per la Corte la questione è fondata in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate soltanto con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa prevedervi autonomamente (Sentenze nn.119, 124, e 194 del 2010). Sul punto pertanto la legge regionale è illegittima, con la conseguenza che ne va dichiarata la incostituzionalità limitatamente ai numeri 1 e 2 della lettera f) del comma 2 dell’articolo 10.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri censura **inoltre l'articolo 11, comma 4**, della legge regionale 71 del 2009, che inserisce il comma 1-quater nell'articolo 16 della legge regionale n. 39 del 2005. Con tale modifica si individuano alcuni interventi che, solo per il fatto di esserne responsabili la Regione o gli enti locali, costituirebbero "attività libera", ovvero sottratta all'obbligo della DIA.

Per la Corte la questione è fondata e riguarda in particolare l'ammissibilità di un regime deregolamentato, ove responsabili degli interventi siano la Regione e gli enti locali.

Va considerato che la titolarità dell'intervento non toglie che, nella realizzazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili, come di qualsiasi opera pubblica, sia necessaria la compartecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi (ambientale, culturale, urbanistico, sanitario), coinvolti nella realizzazione dell'opera. La finalità di composizione degli interessi coinvolti è perseguita dalla previsione di una autorizzazione unica, (Sentenza 249 del 2009), che pur essendo attribuita alla competenza regionale, è il risultato di una conferenza di servizi, che assume la funzione di mediazione degli interessi in gioco dei soggetti che li rappresentano. Escludendo dal procedimento di codecisione tali soggetti, la legge regionale fuoriesce dal modello procedimentale individuato, per ragioni di uniformità, dalla legge statale, (sentenze 62 del 2008 e 383 del 2005), e dunque sul punto è illegittima.

Il riconosciuto contrasto con l'articolo 117, terzo comma, Cost. assorbe gli ulteriori profili di doglianza.